

ALLEGATO "B"

al Num. 145006 di repertorio

47066 d'ordine

AVAPO FONDAZIONE - STATUTO

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE, AMBITO, SEDE E DURATA

E' costituita ai sensi del vigente Codice Civile una fondazione di partecipazione denominata:

FONDAZIONE A.V.A.P.O. - VENEZIA (Associazione Volontari Assistenza Pazienti Oncologici) Ente del Terzo Settore (ETS)

In breve

FONDAZIONE A.V.A.P.O. - VENEZIA -ETS

(di seguito Fondazione) ed ai sensi degli artt.20 e seguenti del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (d'ora innanzi "Codice del Terzo Settore") utilizza tale definizione in tutti i suoi atti ufficiali.

La Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione A.V.A.P.O. - VENEZIA - ETS" soltanto una volta che sarà iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore e lo stesso sarà pienamente operativo.

La Fondazione è apolitica e aconfessionale.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto.

Essa può tuttavia intrattenere rapporti e collaborazioni, inter alia, ed ai propri fini istituzionali con enti ed istituzioni nazionali ed esteri aventi scopi analoghi.

La Fondazione ha la propria sede legale presso l'Ospedale Civile "SS. Giovanni e Paolo" nel Comune di Venezia, Castello 6778,30122 Venezia.

La Fondazione non ha limiti di durata.

ARTICOLO 2

La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto (di seguito denominato Statuto) ed agisce nei limiti della normativa nazionale e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea dei Volontari, come disciplinata successivamente all'art.11 dello Statuto, approva l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto, qualora venga proposto dal Consiglio di Amministrazione, per la disciplina degli aspetti organizzativi più specifici.

ARTICOLO 3

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Lo Statuto può essere modificato solo con deliberazione dell'Assemblea dei Volontari come previsto ai successivi artt.11 e 12.

ARTICOLO 4

FINALITA'

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, con lo scopo di provvedere all'assistenza diretta ed all'aiuto, sotto qualsiasi forma, principalmente delle persone affette da patologie oncologiche ma anche da altre gravi malattie, specialmente nelle fasi più avanzate della malattia, sia a domicilio dei singoli assistiti che nel corso di

ricoveri, ospedalieri ed altri, o cure ambulatorie, opera anche con il supporto di personale sanitario professionale in collaborazione organizzata con altri enti. La fondazione inoltre ha lo scopo di svolgere attività di ricerca e contribuire con vari interventi al sostegno della stessa.

La Fondazione svolge inoltre le seguenti attività connesse e strumentali alla propria missione:

a) promuove con ogni mezzo l'informazione dell'opinione pubblica, degli

Enti pubblici e privati circa il problema della qualità della vita del paziente,

b) istituisce corsi per la preparazione di Volontari operanti nel contesto

organizzativo della Fondazione,

c) provvede al reperimento, mediante ogni opportuna iniziativa, dei fondi necessari al più ampio sviluppo ed al miglior conseguimento delle proprie finalità, il tutto nei limiti della normativa vigente.

Per il perseguimento delle predette finalità in particolare si individuano ambiti di

intervento dell'attività della Fondazione:

- Settore assistenza ospedaliera
- Settore assistenza domiciliare
- Settore assistenza domiciliare integrata (NCP)
- Settore cure ambulatoriali (Day Hospital)
- Settore senologia
- Settore ricerche
- Settore hospice

Ulteriori settori potranno essere istituiti con delibera del Consiglio di Amministrazione

che sarà ratificata dall'Assemblea dei Volontari nella sua prima riunione utile.

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, come definite dall'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- Interventi e prestazioni sanitarie;
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse sopra descritte, in conformità con quanto previsto all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore; il Consiglio di Amministrazione potrà individuare le attività da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte.

ARTICOLO 5

FONDATORI

Sono Fondatori i partecipanti alla costituzione della Fondazione.

ARTICOLO 6

MEMBRI ONORARI E MEMBRI SOSTENITORI

Sono membri Onorari della Fondazione le persone fisiche o giuridiche che, ammesse

con delibera del Consiglio di Amministrazione, per la loro posizione

sociale, culturale o scientifica, contribuiscono con la loro adesione a dare lustro e promozione alla Fondazione.

Sono membri Sostenitori della Fondazione le persone fisiche o giuri-

diche che, ammesse

con delibera del Consiglio di Amministrazione, ancorché non parte dei Volontari, contribuiscono allo svolgimento delle attività della Fondazione e la sostengono con le modalità che saranno individuate dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 7

I VOLONTARI

Sono Volontari le persone fisiche che:

- a) avendo condiviso gli scopi della Fondazione intendono contribuire con il loro personale lavoro ed impegno allo svolgimento delle attività descritte all'art.4, e
- b) sono stati ammesse al corso di preparazione per volontari A.V.A.P.O. - Venezia, hanno superato con successo il medesimo ed il periodo di tirocinio, organizzato secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, oppure svolgono già attività di volontari presso l'Associazione A.V.A.P.O.- Venezia-ETS-ODV, con sede in Venezia presso l'Ospedale Civile SS. Giovanni e Paolo e sono Soci effettivi della medesima, e
- c) adottano nel corso dell'attività i principi e le regole enunciate nel Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione (di seguito denominato Regolamento), e
- d) sono in regola con il versamento del contributo annuale (di seguito denominato Contributo Annuale) determinato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e non si siano ingiustificatamente assentate dalle attività di Volontari per più di sei mesi.

La qualità di Volontario si perde per esclusione, per recesso o per mancato

versamento del Contributo Annuale. L'ammissione tra i Volontari è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e ratificata dall'Assemblea dei Volontari nella sua prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei Volontari Associati.

L'ammissione tra Volontari è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e quanto sopra previsto.

La mancata ammissione deve essere motivata. L'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei volontari, in occasione della sua successiva convocazione.

ARTICOLO 8

DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI

Tutti Volontari hanno parità di diritti e doveri: essi hanno il diritto di informazione

e controllo sulle attività della Fondazione, come stabilito dalle leggi e dallo Statuto;

hanno inoltre il diritto di eleggere gli organi della Fondazione come previsto nello Statuto

e possono candidarsi per le cariche sociali se sono adempienti allo Statuto ed al Regolamento e sono stati Volontari per un minimo di un anno a decorrere dal superamento del periodo di tirocinio di cui al Articolo 7b). Il Consiglio di Amministrazione può deliberare in casi specifici ed eccezionali di eventualmente ridurre tale periodo minimo.

I Volontari devono svolgere la propria attività personalmente, in modo spontaneo

e gratuito, senza fini di lucro. Il comportamento verso gli altri Volontari, i malati ed all'esterno della Fondazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, onestà e onorabilità.

I Volontari hanno l'obbligo di versare il Contributo Annuale, se previsto, secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio di

Amministrazione.

ARTICOLO 9

SANZIONI APPLICABILI

Per le trasgressioni allo Statuto e/o Regolamento, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, se nominato, potrà procedere all'esclusione del Volontario per i casi più gravi, o alla sospensione per un massimo di un anno dopo aver emesso un richiamo scritto. L'esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione deve in ogni caso essere ratificata dall'Assemblea dei Volontari nella sua prima riunione utile. Il Volontario può ricorrere entro sei mesi dal giorno in cui è stata notificata la deliberazione di esclusione secondo quanto previsto all'art. 29.

ARTICOLO 10

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- Assemblea dei Volontari
- Consiglio di Amministrazione
- Presidente
- Revisore/i dei Conti
- Organo di controllo
- Collegio dei Probiviri (facoltativo)

Tutte le cariche sono gratuite.

ARTICOLO 11

L'ASSEMBLEA DEI VOLONTARI

L'Assemblea dei Volontari è composta da tutti i Volontari. Essa è l'organo sovrano ed esprime le linee programmatiche per realizzare gli scopi della Fondazione.

In particolare l'Assemblea:

- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione dei Volontari;
- Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- Approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- Delibera sugli altri oggetti alla sua competenza attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o dal Vice-Presidente

vicario o da un Volontario delegato dal Presidente o dal Vice-Presidente.

L'assemblea può essere tenuta con modalità telematica.

I Volontari possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Volontari conferendo delega scritta.

Non è ammesso più di una delega per ciascun Volontario.

L'Assemblea dei Volontari delibera a maggioranza dei voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà più uno dei Volontari.

In seconda convocazione la delibera è valida qualunque sia il numero dei Volontari.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità e la nomina del Revisore/i dei Conti e dell'Organo di Controllo e, se nominato il Collegio dei Probiviri, i membri del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.

I voti sono palesi, tranne quelli che riguardanti persone e qualità delle persone.

Delle riunioni dell'Assemblea dei Volontari è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede della Fondazione, in libera visione a tutti i Volontari, che possono trarne copia.

Sono ammessi all'Assemblea, senza diritto di voto, anche eventuali membri del Consiglio di Amministrazione non Volontari.

L'Assemblea dei Volontari è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Volontari, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Volontari presenti, in proprio o per delega.

ARTICOLO 12

CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA DEI VOLONTARI

L'Assemblea dei Volontari si riunisce almeno due volte all'anno e su convocazione del Presidente, o ogniqualevolta il Consiglio di Amministrazione, con delibera a maggioranza dei suoi membri, lo ritiene necessario ed anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Volontari. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta o in via telematica all'indirizzo risultante dal libro dei Volontari. La convocazione contiene l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e, se del caso, della seconda convocazione, e viene spedita almeno 15 giorni prima della data prevista per la prima convocazione ed anche affissa nella sede della Fondazione.

ARTICOLO 13

ASSEMBLEA DEI VOLONTARI STRAORDINARIA PER DELIBERARE LA PROPOSTA DI ESTINZIONE E LA LIQUIDAZIONE

Per deliberare la proposta di estinzione e la liquidazione della Fondazione, nonché la devoluzione del patrimonio, verrà convocata l'Assemblea dei Volontari Straordinaria ed essa sarà valida con la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti dei Volontari.

ARTICOLO 14

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo e di amministrazione della Fondazione, ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dei Volontari, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione della Fondazione e fissa le norme di dettaglio relativamente all'organizzazione ed al funzionamento della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione inter alia:

- a) Delibera sull'ammissione e propone all'Assemblea dei Volontari l'eventuale esclusione di Volontari,
- b) Determina l'ammontare del Contributo Annuale dei Volontari adottando criteri mirati all'adesione più ampia possibile di Volontari, nonché i termini per il versamento,
- c) Vigila sull'adempimento alle norme statutarie,
- d) Formula il Regolamento e le eventuali modifiche dello stesso per l'approvazione dell'Assemblea dei Volontari,

- e) Redige il bilancio annuale preventivo e consuntivo e le relative relazioni,
- f) Redige la relazione annuale sull'attività svolta da sottoporre all'Assemblea dei Volontari,
- g) Detiene i rapporti con le autorità pubbliche, con il personale sanitario e con gli organi di comunicazione,
- h) Redige e approva i contratti, le convenzioni ed gli accordi concernente la Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea dei Volontari per la durata di tre anni. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nella sua prima riunione il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente, da uno a due Vice Presidenti di cui uno vicario, e il secondo con eventuali compiti attribuiti dall'Assemblea, il Segretario, il Tesoriere, e i Responsabili dei Settori ed eventualmente un Presidente onorario votato dall'Assemblea, con meri compiti di rappresentanza.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno.

Almeno 70% dei membri del Consiglio di Amministrazione dovranno appartenere alla categoria dei Volontari.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo composto

da alcuni membri del Consiglio stesso per la gestione delle materie correnti.

ARTICOLO 15

IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione e compie tutti gli atti che impegnano la Fondazione verso l'esterno.

Il Presidente ha la facoltà di prendere ogni provvedimento necessario in casi di particolare urgenza, salvo ratifica successiva del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e cessa per scadenza di mandato, per dimissioni volontarie e per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall'Assemblea dei Volontari,

con la maggioranza dei soci presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'Assemblea dei Volontari per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Volontari e il Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delegare di volta in volta, la funzione di Presidente dell'Assemblea dei Volontari ad un Volontario o ad un Consigliere.

Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 16

REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea nomina il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi ed un supplente. I revisori che dovranno essere

iscritti al Registro dei Revisori Legali, rimangono in carica per tre anni e scadono alla data dell'Assemblea dei Volontari convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità della Fondazione e vigilare sulla gestione finanziaria, esaminare le proposte di bilancio sia preventivo che consuntivo; a tale scopo potranno procedere in qualsiasi momento ai relativi atti di controllo, di revisione e di ispezione. Al termine della loro revisione emettono una relazione da allegare al bilancio.

ARTICOLO 17

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, qualora eletto, è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Volontari tra i Volontari, per la durata di tre anni e sono rieleggibili. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della Fondazione. I Probiviri non hanno diritto a retribuzione, ad eccezione dei rimborsi delle spese, che devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente della Fondazione.

Il Collegio dei Probiviri è regolarmente costituito con la presenza di tutti i tre componenti e delibera a maggioranza. Il Collegio dei Probiviri decide in merito ad ogni controversia che dovesse insorgere tra

gli aderenti ovvero tra uno o più Volontari e la Fondazione, in merito all'interpretazione

delle disposizioni statutarie e regolamentari. Nell'adempire al suo compito istituzionale il Collegio dei Probiviri può chiedere di visionare i verbali delle Assemblee dei Volontari e del Consiglio di Amministrazione e la corrispondenza eventuale che riguarda il caso ad esso sottomesso.

I componenti del Collegio dei Probiviri devono astenersi dal partecipare alla formazione delle deliberazioni del Collegio qualora risultino personalmente parti in causa, oppure siano affini o parenti.

La decisione del Collegio dei Probiviri sono definitive, salvo casi per i quali la legge consente l'impugnazione avanti all'autorità giudiziaria.

I componenti del Collegio dei Probiviri devono conformare il loro rapporto a criteri

di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui

vengono a conoscenza nell'esercizio del mandato loro conferito.

Il Presidente della Fondazione, regolarmente informato dei procedimenti e delle decisioni

del Collegio, ove necessario, cura l'attuazione.

ARTICOLO 18

ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico è nominato al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore. La nomina spetta all'Assemblea dei Volontari e nel caso di organo collegiale ne dovrà essere nominato il Presidente. I componenti del organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammini-

strazione; • vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; • esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; I componenti dell'Organo di Controllo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. I componenti dell'organo di controllo, possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ARTICOLO 19 RISORSE ECONOMICHE, FONDO DI DOTAZIONE Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di Dotazione iniziale donato dai Fondatori e descritto nell'atto di Costituzione della Fondazione del quale lo Statuto è parte integrale. Le risorse economiche della Fondazione sono costituiti da: - contributi dei Volontari; - contributi di privati e sostenitori; - contributi dello Stato, enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; - contributi di organismi anche internazionali; - elargizioni liberali, donazioni e lasciti testamentari; - rimborsi derivanti da convenzioni; - ogni altro tipo di entrata ammessa dalla legge. Per le attività connesse e complementari, se produttive di reddito imponibile, sarà tenuta apposita contabilità.
ARTICOLO 20 I BENI I beni della Fondazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dalla Fondazione e sono ad essa intestati. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d' inventario dall'Assemblea dei Volontari , che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie della Fondazione. I beni Immobili e i beni registrati mobili nonché i beni mobili della Fondazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede della Fondazione e può essere consultato dai Volontari.
ARTICOLO 21 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI La Fondazione ha divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale durante la propria vita a meno che la distribuzione non sia imposta dalla legge. La Fondazione ha l'obbligo di impegnare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ARTICOLO 22 BILANCIO E LIBRI SOCIALI L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 30 aprile - ed in casi straordinari entro 180 giorni, dalla chiusura dell'esercizio - il Consiglio di Amministrazione sottoporrà all'Assemblea dei Volontari il bilancio consuntivo, redatto in base alla normativa vigente, relativo all'anno precedente , ed entro 30 novembre il bilancio preventivo per l'anno successivo. I bilanci consun-

tivo e preventivo e le relative relazioni devono essere depositati presso la sede della Fondazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea dei Volontari convocata per la loro approvazione.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori nei quali opera la Fondazione e deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro 30 giugno di ogni anno.

La Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati volontari, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli Associati Volontari hanno il diritto di esaminare i libri della Fondazione previa apposita istanza al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 23

CONVENZIONI

Le convenzioni tra la Fondazione ed altri enti o soggetti o persone giuridiche sono

deliberate dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente presso la sede della Fondazione.

ARTICOLO 24

DIPENDENTI E COLLABORATORI

La Fondazione può assumere dei dipendenti e può giovare dell'opera di collaboratori autonomi, il tutto nei limiti previsti dalla normativa vigente.

I rapporti tra la Fondazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e dai contratti di lavoro.

I dipendenti ed i collaboratori sono, ai sensi della legge, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

ARTICOLO 25

RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

I Volontari sono assicurati per infortunio e malattia e per responsabilità civile verso terzi nell'esercizio delle attività di volontariato di A.V.A.P.O. - Venezia a spese e cura di A.V.A.P.O. - Venezia stessa.

ARTICOLO 26

RESPONSABILITA' DELLA FONDAZIONE

La Fondazione risponde con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ARTICOLO 27

ASSICURAZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione può assicurarsi per danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Fondazione stessa.

Essa inoltre potrà stipulare polizze assicurative a tutela del proprio patrimonio come potrà eventualmente deliberare il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 28

ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

La proposta di estinzione della Fondazione all'Ente competente è deliberata con proposta dell'Assemblea Straordinaria dei Volontari con le modalità sopra indicate.

In caso di estinzione i beni dopo la liquidazione saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente Statuto o a fini di pubblica utilità sempre nell'ambito della Regione Veneto. Il tutto nei limiti previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 29

DISPOSIZIONI FINALI, MEDIAZIONE ED ARBITRATO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Fatto salvo quanto sopra previsto in relazione alle funzioni attribuite al Collegio dei Probiviri, qualora istituito, ogni e qualsiasi controversia comunque inerente la Fondazione, tra i membri degli organi statutari e tra questi e la Fondazione sarà sotto posto in via esclusiva ad un Arbitro unico presso la Camera Arbitrale di Venezia e secondo il regolamento della medesima in vigore all'epoca dell'insorgere della controversia, non prima tuttavia di aver esperito un tentativo di conciliazione da svolgersi secondo quanto previsto dal regolamento della Camera Arbitrale di Venezia

Firmato TERESA BALDI GUARINONI - FRANCESCO CANDIANI Notaio L.S.